



COMUNICATO STAMPA n. 109/24

Lussemburgo, 4 luglio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-450/22 | Caixabank e a. (Controllo di trasparenza nell'azione collettiva)

Mutui ipotecari: la trasparenza delle clausole «di tasso minimo» può essere oggetto di controllo nell'ambito di un'azione collettiva riguardante l'intero sistema bancario di un paese

In occasione del suo controllo, il giudice può tener conto dell'evoluzione della percezione del consumatore medio riguardo a tali clausole

Le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard che erano contenute nei contratti di mutui ipotecari a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Dette clausole fissavano una soglia (o «tasso minimo») al di sotto della quale il tasso d'interesse variabile non poteva scendere, anche se il tasso di riferimento (generalmente l'Euribor) era inferiore a tale tasso minimo. In Spagna sono state presentate diverse migliaia di ricorsi, con cui è stata lamentata l'illegittimità delle clausole «di tasso minimo» ai sensi della direttiva sulle clausole abusive ^{1 2}.

L'Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (**ADICAE**) ha avviato **un'azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna**. L'ADICAE mira a far cessare l'utilizzo, da parte di tali istituti finanziari, delle clausole «di tasso minimo» e ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in virtù di queste ultime. A seguito di appelli lanciati nei media nazionali, **820 consumatori** hanno aderito all'azione collettiva.

Dopo essere rimasti soccombenti due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema spagnola. Tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di procedere, nell'ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo» al fine di verificarne il carattere abusivo, tenuto conto in particolare dei numerosi consumatori e istituti finanziari interessati. Esso sottolinea altresì la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere, in un caso del genere, al controllo di trasparenza, poiché le clausole «di tasso minimo» si rivolgevano a diverse categorie specifiche di consumatori.

La Corte rileva che **nulla nella direttiva indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell'ambito di un'azione collettiva**. Tale controllo deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista nei confronti del consumatore medio.

La Corte segnala che, nel caso di specie, **la prima delle due condizioni** cui è subordinato **l'esercizio di un'azione collettiva nei confronti di più professionisti è soddisfatta**: l'azione è diretta contro **professionisti di uno stesso settore economico** (si tratta di enti creditizi). **La sfida di ordine organizzativo** posta dalla complessità del caso – derivante dal numero considerevole di enti e di consumatori – **non deve pregiudicare l'effettività dei diritti soggettivi riconosciuti ai consumatori dalla direttiva**.

La Corte rileva che **anche la seconda condizione sembra essere soddisfatta** in quanto, fatte salve le verifiche

della Corte suprema spagnola, **le clausole «di tasso minimo» in questione sembrano simili**. La Corte aggiunge che il solo fatto che i contratti in cui esse figurano siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non può portare ad escludere tale somiglianza.

La Corte sottolinea poi che **è proprio l'eterogeneità del pubblico interessato a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio**, la cui **percezione globale** è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia, **tale percezione può essersi modificata**, cosicché **la Corte suprema spagnola dovrà verificare se** il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l'assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare **un cambiamento**, nel corso del tempo, **del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 93/13/CEE del Consiglio](#), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

² In una sentenza del 9 maggio 2013, la Corte suprema spagnola ha statuito, nell'ambito di un'azione collettiva avviata da un'associazione di consumatori contro vari istituti bancari, che le clausole «di tasso minimo» esaminate non erano trasparenti, perché i consumatori non erano stati correttamente informati dell'onere economico e giuridico a loro carico. Le clausole sono state dichiarate nulle e prive di effetti. Tuttavia, tenuto delle gravi ripercussioni economiche che avrebbe la restituzione retroattiva dei pagamenti indebiti nel settore bancario, la Corte suprema spagnola ha deciso di limitare gli effetti temporali della dichiarazione di invalidità ai pagamenti indebiti effettuati dopo la pronuncia della sua sentenza. La Corte di giustizia ha, ciononostante, dichiarato che tale limitazione era incompatibile con la direttiva (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. [C-154/15](#), [C-307/15](#) e [C-308/15](#) nonché [CP n. 144/16](#)).